

29 LUG, 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

L'anno Duemila ventidue il giorno venti del mese di luglio alle ore 19.15 si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Adelfia, in Via A. Manzoni n. 11/A, a seguito dell'avviso di convocazione comunicato per iscritto ed esposto nella sede dell'Associazione 10 giorni prima della data di convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione culturale musicale la Vita è un Inno Cantalo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Pietro Barbieri, il quale chiama alle funzioni di segretario Agnese Pugliese. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 21 soci, 2 deleghe. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per apporre un'ulteriore modifica allo Statuto sociale ed in particolar modo all'articolo 1, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.LGS 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, a seguito della richiesta di integrazioni pratica 507112 relativa all'iscrizione dell'Associazione sul registro RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione già oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE (Pietro Barbieri)

Pietro Barbieri

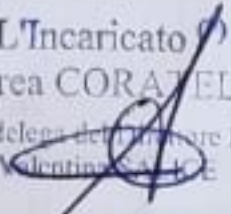
IL SEGRETARIO (Agnese Pugliese)

[Handwritten signature]



 **Agenzia delle Entrate** 
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il 29 LUG, 2022
al n. 5389 serie 3
ESENTE

L'Incaricato
Andrea CORAZZELLA

Firma su delega del Sindaco Provinciale
Valentina SAKKE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA VITA E' UN INNO, CANTALO!" (VIC)



Art. 1 – Denominazione.

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, una Associazione culturale, ricreativa, del tempo libero, con finalità assistenziali, denominata: "Associazione Musicale Culturale La Vita è un Inno... Cantalo" qui di seguito detta anche Associazione.

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "ente del Terzo settore" diverrà efficace a decorrere dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Durata. Esercizio finanziario.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 – Sede.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Adelfia (Ba) in Via Manzoni 11/A

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa o istituite altre sedi operative senza necessità di integrare il presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune.

Art. 4 – Scopi sociali, principi e finalità.

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per oggetto perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si realizza mediante il miglioramento della qualità di vita dei propri associati attraverso la promozione e l'erogazione di servizi sociali, culturali, formativi e assistenziali.

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'Associazione si occupa di:

- organizzazione attività, laboratori, corsi, eventi musicali, culturali, di interesse sociale e afferenti;
- attività corali, partecipazione e organizzazione di rassegne e concerti, corsi di formazione strumentale e corale;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare,

inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;

- istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

- promuovere la diffusione delle conoscenze mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà collaborare e aderire ad altri organismi e associazioni sia essi di natura nazionale che internazionale aventi scopi simili; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni.

L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione e purché mantenga la propria autonomia.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti in qualsiasi modo consentito dalla normativa vigente per la realizzazione esclusiva di fini sociali.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate.

Il Patrimonio e le entrate sono costituiti da:

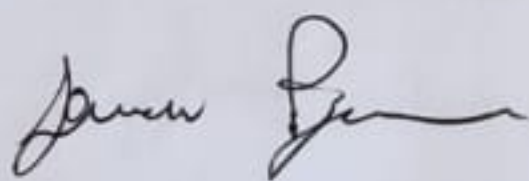
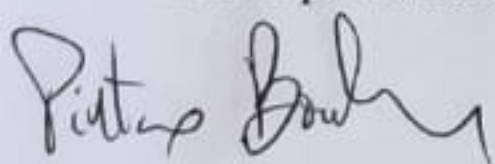
- a) dalle quote iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 6 Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.



- a) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- b) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
- c) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art.7 - Soci: diritti e doveri.

L'Associazione, a norma dell'art. 35 del CTS, è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'istanza di ammissione può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con l'atto di ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la consegna della tessera sociale; qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato e decade automaticamente senza bisogno di alcuna ratifica da parte del Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento annuale della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
- c) Soci Sostenitori: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- f) il diritto ad analizzare i libri sociali di cui all'art. 15 del CTS.

Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Le espulsioni saranno decise dal consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

L'attività dell'Associazione è uniformata a principi di democraticità interna della struttura, di elettività delle cariche sociali ed ad una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, consentendo la partecipazione alla vita associativa sia dei soci maggiorenni, che di quelli minorenni, rappresentati dalla responsabilità genitoriale sugli stessi, esonerati però da incarichi associativi, in quanto privi della capacità di agire.

Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 8 - Quote sociali.

Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 9 - Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo (se istituito);
- d) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
- e) il Collegio dei Probiviri (se istituito).

Art. 10 - Assemblea e bilancio.

L'Assemblea Generale dei Soci (di seguito detta Assemblea) è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari, e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

Pietro Bondi

[Signature]

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 7;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Pietro Basso

Giuseppe T...

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. I componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente ad alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e Segretario stesso.

Art. 11- Consiglio Direttivo.

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di almeno 3 membri a un massimo di 9 membri, purché di numero dispari. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene determinato dall'Assemblea dei soci elettiva. In ogni caso, il Consiglio Direttivo sarà composto da un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed eventuali Consiglieri fino al raggiungimento del numero dei componenti stabilito dall'Assemblea. Essi saranno eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è revocabile e rieleggibile.

Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, chiedere finanziamenti pubblici e privati aprire c/c bancari e postali senza chiedere ulteriori autorizzazioni all'Assemblea e senza formale ratifica del Consiglio Direttivo e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive è assente alle riunioni senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 12 - Cariche sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Inoltre il Presidente può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con i relativi poteri quando necessario.

Pietro Barba

Gianni B.

Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
L'Assemblea può demandare, anche in via temporanea, al Segretario alcuni dei poteri spettanti al Presidente.

Art. 13 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche normative alle suddette disposizioni si intendono automaticamente recepite senza necessità di adeguamento del presente statuto.

Art. 14 - Le Commissioni

Con delibera dell'Assemblea Generale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

Pietro Barba

Giuseppe

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 15 – Organo di controllo

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS viene nominato l'Organo di Controllo dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisore Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.

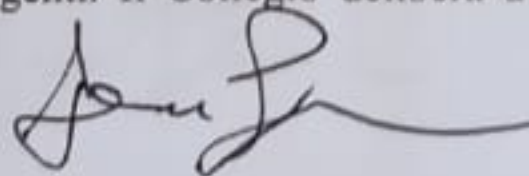
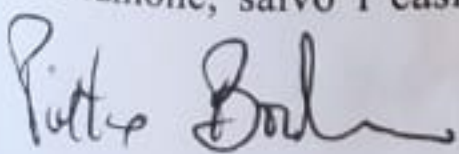
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti ed è eletto dall'assemblea Generale su lista a parte.

Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'Associazione.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell'Associazione che funge da cancelleria del Collegio.

L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a



maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.
Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.
Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.
Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo il quale è competente anche nella scelta della composizione dell'Organo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione;
- d) multa;
- e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
- f) radiazione.

Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d'appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell'Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.
Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo e il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.

Pietro Bordin

Giuseppe

Art. 18 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 19 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 20 - Libri sociali.

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro degli associati o aderenti
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Organo di Controllo, delle Commissioni e del Collegio dei Probiviri;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Art. 21 - Statuto/regolamenti.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall'Assemblea.

Piero Balle

Giuseppe

Art.22 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui

siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 23 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.10, comma 12 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24 – Norma finale.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni previste in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Pietro Bada



[Signature]